

GRADUATORIE: NO ALL'IMMODIFICABILITÀ DELLE TABELLE

da TuttoscuolaFOCUS di domenica 18 aprile 2004

Il tormentato percorso dei punteggi per gli aggiornamenti delle graduatorie permanenti è arrivato dunque in porto, grazie al decreto legge che ha recepito il testo approvato da un ramo del Parlamento. Le graduatorie dovrebbero essere ora aggiornate secondo scadenze normali, di durata biennale.

Tutto fa pensare però che con questa legge non sia stata posta la parola fine al tormentone dei punteggi dei precari storici e dei sissini e che, anche se è stata tolta carne al fuoco dei ricorsi e delle sentenze dei TAR, la vicenda tornerà quanto prima di attualità.

C'è un aspetto inconsueto nel testo della norma, segnalato inutilmente da alcuni sindacati già all'indomani della sua presentazione per l'avvio dell'iter di approvazione parlamentare: la tabella dei punteggi.

Occorre andare indietro nel tempo di almeno trenta o quarant'anni per trovare all'interno di una legge una tabella corredata di punteggi e di analitiche individuazioni di titoli e di servizi.

Normalmente tabelle del genere, una volta fissati dalla legge i criteri significativi che si vogliono garantire, vengono affidate direttamente all'elaborazione dell'Amministrazione con l'eventuale verifica di organi di controllo. Il MIUR si avvale in questo senso del parere del CNPI.

Perché non è prassi fissare una tabella di punteggi con un provvedimento di legge? Perché una tabella approvata per legge, pur avendo il vantaggio di precludere, di norma, ricorsi davanti ai TAR, diventa inamovibile. Introduce rigidità e vincoli per la pubblica amministrazione. Solamente un'altra legge può modificare punteggi che, a seguito di mutate situazioni o alla verifica dei fatti, dovessero mostrarsi inadeguati.

Anche un punto in più, un decimale o l'inclusione di nuove situazioni da tutelare avrebbe bisogno di un intervento legislativo. E in un periodo che si caratterizza per continue invocazioni di flessibilità in ogni settore è un fatto che stona, né sembra tener conto dei mutati assetti istituzionali e dei nuovi livelli di governo locale.

Potrebbe allora essere opportuno in sede di conversione modificare il decreto legge, delegificando la materia, con il riconoscimento all'Amministrazione scolastica del potere di intervenire, dopo un congruo tempo di applicazione della norma, per modificare le tabelle - derubricate ad atto amministrativo - in relazione ai mutati contesti istituzionali e giuridici.